



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 793 del ruolo generale dei procedimenti
dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

TRA

Parte_1, (C.F.: *C.F._1*), rappresentato e difeso
dall'avv. *CP_1* ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melfi al
Indirizzo_1, giusta mandato in calce all'atto di citazione in
opposizione;

Attore-Oponente

E

CP_1 (P. I.: *P.IVA_1* e C.F.: *P.IVA_2*), in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa congiuntamente e
disgiuntamente dagli Avvocati *CP_2* e *CP_3* con domicilio eletto
in *Indirizzo_2*, *CA_1* La Spezia (SP);

Convenuta-opposta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 14/03/2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, *Parte_1*,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2022, emesso dal
Tribunale di Potenza in data 28/12/2022 con il quale gli è stato ingiunto di pagare la
somma pari ad € 16.564,54 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in
favore di *CP_2*, derivante da rapporto contrattuale n. 491115002 ab origine
intrattenuto con *CP_3* e rapporto contrattuale n. 491115001 ab origine
intrattenuto con *CP_3*.

L'opponente, in via principale chiedeva *“A) Revocare il decreto monitorio ivi opposto perché nullo, illegittimo, prescritto ed il credito non dovuto. B) Rigettare, quindi, la ingiusta richiesta di pagamento della somma di € 16.564,54 oltre gli interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento, avanzata nei confronti dell'attore, perché nulla, illegittima, prescritta, infondata in fatto ed in diritto, non provata e non pacifica nel suo ammontare. C) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”*.

Nel merito, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto di non aver mai intrattenuto alcun rapporto giuridico con **CP_3**. **Parte_1**, non ha mai acceso e/o aperto alcun conto corrente con **CP_3**, ovvero non sussiste alcun rapporto bancario a suo nome con **CP_3**. Quindi, impugnava, contestava e disconosceva tutta la documentazione posta da **Controparte_1** a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che l'Istituto di credito era onerata della produzione documentale degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine.

Inoltre, eccepiva anche la prescrizione del credito vantato da **Controparte_1**

2) Con comparsa di costituzione e risposta del 23/05/2023, si costituiva in giudizio l'opposta **Controparte_1** chiedendo al Tribunale *“In via pregiudiziale - Concedere alla **CP_1** il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 884/2022 del 28/12/2022 RG n. 3603/2022 emesso dal Tribunale di Potenza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 884/2022 del 28/12/2022 RG n. 3603/2022 emesso dal Tribunale di Potenza. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. **Parte_1** al pagamento in favore della società **Controparte_1** della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente”*.

Nel merito, ha sostenuto la propria legittimazione passiva, il credito vantato è stato oggetto di una cessione di credito e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del

Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sulla sussistenza del credito evidenziava che il contratto di conto corrente veniva sottoscritto con *Controparte_4* poi incorporata in *CP_5* e poi *CP_3* inoltre, evidenziava che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.

Sulla eccepta prescrizione deduceva come il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non alla data di stipula. Nel caso di conto corrente passato a sofferenza, in maniera automatica vi è l'apertura di nuovo conto corrente nel quale vengono registrate tutte le operazioni e tale conto alla data del 31/10/2016 era ancora in essere.

3) In corso di causa, il G.I. all'udienza del 30/06/2023, osservava che l'azione esercitata era relativa ad una controversia rientrante in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, quindi verificato che la mediazione non era stata esperita e che sul punto, condiviso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il seguente arresto: *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass. civ. Se. UN., 18/09/2020, n. 19596, punto 5.4 delle *“Ragioni della decisione”*). Quindi, il giudice assegnava alla convenuta opposta, termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento per l'instaurazione della mediazione, precisando che, in difetto di attivazione, alla pronuncia di improcedibilità di cui all'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Alla successiva udienza del 02/02/2024 con note di trattazione scritta entrambe le parti davano atto che non era stata esperita la mediazione obbligatoria, a ciò conseguendo

l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 884/2022 (RG n. 3603/2022) del 28/12/2022.

All'udienza del 14/03/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

4) Preliminarmente va vagliata la sopravvenuta improcedibilità della domanda per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria.

Come sopra ribadito l'onere di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria gravava sulla convenuta-opposta, infatti, il richiamato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte a tal uopo afferma che *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass. civ. Se. UN., 18/09/2020, n. 19596, punto 5.4 delle *“Ragioni della decisione”*).

Quindi, l'eccezione di improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto risulta essere fondata.

A tal uopo si evidenzia che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Sul punto, come precisato da Cassazione civile con ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736, *“in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”* (così anche Cass. n. 25155 del 2020).

Nella fattispecie, invero, alla prima udienza successiva alla mancata instaurazione della mediazione obbligatoria, entrambe le parti del giudizio hanno dato atto del mancato esperimento, pertanto, veniva eccepita tempestivamente l'improcedibilità della domanda.

5) Ordunque, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria non essendo stata instaurata dalla convenuta-opposta sulla quale gravava l'onere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 884/2022 del 28/12/2022.

6) Le spese processuali vanno poste a carico della convenuta-opposta rimasta inerte all'obbligo di instaurazione della mediazione obbligatoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 793/2023 R.G. promossa da *Parte_1* (attore-opponente) contro *CP_1* [...] (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, assorbita e/o disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così decide:

- a) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per quanto in parte motiva;
- b) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 884/2022 emesso in data 28/12/2022 dal Tribunale di Potenza;
- c) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate in complessivi € 1.636,00 oltre accessori di legge e spese per contributo unificato e diritto forfettario pari ad € 145,50.

Così deciso in Potenza, in data 11/06/2024.

Il GOP

dott. Angelo Raffaele Violante